



TRIBUNALE DI CHIETI

Il giudice,

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.04.2022, osserva quanto segue.

Nella vicenda in esame non è in discussione l'applicabilità in via analogica dell'art. 12 l.f. all'ipotesi di morte del sovraindebitato, applicabilità che è già stata affermata con provvedimento interlocutorio del 06.01.2022, bensì è necessario valutare in primo luogo se il decesso della sig.ra [REDACTED] abbia reso impossibile l'esecuzione del piano, come sostenuto dal creditore avv. [REDACTED], ed in secondo luogo se ricorrano i presupposti per la conversione della procedura, invocata dai creditori avv.ti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], e dall'avv. [REDACTED], curatrice dell'eredità giacente della sig.ra [REDACTED].

Quanto alla prima questione, appaiono condivisibili le considerazioni dell'avv. [REDACTED], dato che la [REDACTED], con la sua proposta omologata, aveva inteso soddisfare i creditori mediante la vendita della nuda proprietà della sua abitazione, sulla quale si è riservata l'usufrutto, e destinando ai medesimi creditori l'importo mensile di € 1.500,00, prelevandolo dalla sua pensione.

Appare evidente che, a seguito del decesso della sig.ra [REDACTED], da un lato non potranno essere destinati a soddisfare i creditori i suoi proventi pensionistici, venuti meno, dall'altro non potrà essere alienata la nuda proprietà dell'immobile, essendosi estinto il diritto reale di usufrutto.

Deve quindi essere dichiarata la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano, ai sensi dell'art. 14bis comma 2 lettera b) l. n. 3/2012.

A fronte della richiesta dell'avv. [REDACTED], l'avv. [REDACTED], curatrice dell'eredità giacente della sig.ra [REDACTED], succeduta a quest'ultima nella procedura, ai sensi dell'art. 12 l.f., non ha esercitato la facoltà riconosciuta dall'art. 13 comma 4ter l. n. 3/2012, ossia non ha chiesto



modifiche alla proposta, bensì si è associata all'istanza (formulata dai creditori avv. [REDACTED] [REDACTED]) di conversione della procedura in quella di liquidazione del patrimonio.

La richiesta di conversione è ammissibile: l'art. 14quater l. n. 3/2012 prevede infatti che nelle ipotesi in cui venga dichiarata la cessazione degli effetti del piano del consumatore per esserne divenuta impossibile l'esecuzione per cause non imputabili al debitore i creditori non possano chiedere la conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione, e che, invece, nelle ipotesi in cui analogo provvedimento venga adottato per condotte imputabili al debitore (alterazione del passivo o dell'attivo per effetto di condotte dolose o gravemente colpose, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo, dolosa simulazione di attività inesistenti), i creditori, e lo stesso debitore, possano chiedere la conversione della procedura di composizione in procedura di liquidazione.

Appare ovvio che se al debitore è riconosciuta la facoltà di chiedere la conversione (della procedura di composizione in quella di liquidazione del patrimonio) nelle ipotesi in cui la composizione della crisi non possa avere luogo per un suo comportamento doloso o gravemente colposo, necessariamente la stessa facoltà deve essergli riconosciuta nelle ipotesi in cui l'esecuzione del piano sia divenuta impossibile per una causa che non gli è imputabile (come è avvenuto nella vicenda in esame, a seguito della morte della sig.ra [REDACTED]).

p.q.m.

In accoglimento della richiesta del creditore avv. [REDACTED] dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore proposto dalla sig.ra [REDACTED].

In accoglimento della richiesta dell'avv. [REDACTED] quale curatrice dell'eredità giacente della sig.ra [REDACTED], converte la procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio.

Nomina liquidatore l'avv. Stefania Ceci del Foro di Pescara.

Dichiara che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2 e 3 c.c.

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per giorni 15 sul sito internet del Tribunale di Chieti

Ordina la trascrizione del presente decreto, a cura della liquidatrice

Ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Si comunichi

Chieti, li 30/04/2022

Il giudice
Dr. Marcello Cozzolino

